



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Circonvallazione fino al 10/07/2023 per lavori di messa in sicurezza del muro in sinistra del fiume Marzenego a Mestre - Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n.326 del 06/2023 è stata regolamentata la circolazione in via Circonvallazione, per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza del muro in sinistra del fiume Marzenego a Mestre - Venezia;

Considerato che:

- ai fini delle esecuzione delle verifiche, risultava necessario sospendere la circolazione pedonale nel tratto del marciapiede ovest di via Circonvallazione compreso nel tratto tra l'attraversamento pedonale semaforizzato di via Ospedale e l'intersezione con via Filzi;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario deviare i pedoni sul lato opposto della carreggiata;

Preso atto che in data 19/06/2023 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha richiesto con nota prot. n.9053 del 19/06/2023, acquisita agli atti con prot. n.293042 del 16/06/2023, di mantenere la modifica della regolamentazione della circolazione in via Circonvallazione come disposto dall'Ordinanza n.326/2023 al fine di consentire l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del muro in sinistra idraulica del fiume Marzenego;

Riconosciuto che:

- per ragioni di pubblica sicurezza si rende opportuno dar seguito alla richiesta del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- i livelli di traffico presenti in via Circonvallazione impongono di effettuare modifiche temporanee alla circolazione nelle fasce orarie di minor flusso di traffico e quindi a partire dalle ore 09:30 e fino alle ore 16:00;
- il cantiere al termine delle lavorazioni giornaliere dovrà essere smobilizzato;

Riconosciuto pertanto reiterare l'Ordinanza Dirigenziale n.326/2023;

Visti:

- la richiesta di proroga dell'ordinanza inoltrata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e acquisita con prot. n.293042 del 19/06/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

Direttore Ing. Simone Agrondi - Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione pedonale in via Circonvallazione lato ovest, nel tratto compreso tra l'attraversamento pedonale semaforizzato di via Ospedale e via Filzi, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso anche per i pedoni provenienti da via Ospedale;
- 1.2 segnalare il divieto di transito per i pedoni sul marciapiede ovest di via Circonvallazione tra l'attraversamento pedonale semaforizzato di via Ospedale e via Filzi;
- 1.3 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di deviare la circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti semaforizzati;
- 1.4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire la continuità della circolazione veicolare;

2 di regolamentare fino al 10/07/2023 la circolazione veicolare in via Circonvallazione tra l'impianto semaforico con via Ospedale e via Filzi, secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso in via Circonvallazione;
- 2.2 la circolazione dei veicoli a motore dalle ore 09:30 alle ore 16:00 è regolata secondo le modalità previste dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", adeguando i limiti di velocità a quello attualmente presente e predisponendo apposito servizio manuale tramite movieri. A tal fine è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di oscurare le lanterne semaforiche site all'altezza di via Circonvallazione con via Ospedale;

3 il senso unico alternato di cui al punto 2 nelle altre giornate di cantiere non è autorizzato, ad eccezione di puntuali operazioni emergenziali che dovessero risultare necessarie per la sicurezza del cantiere da eseguirsi entro il giorno 10/07/2023;



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- 4 i veicoli pesanti (immatricolati in categoria N e superiori a 3,5t), non eccezionali, coinvolti nelle operazioni di cantiere sono esclusi dalle limitazioni della ZTL VAM come disposto dal punto 11 dell'ordinanza n.152/2011;**
- 5 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**
- 7 prescrizioni a carattere generale:**
- 7.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - 7.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 7.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 7.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
 - 7.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana, a cura della Ditta Esecutrice;
 - 7.6 la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 - 7.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
 - 7.8 sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici.

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino alla messa in sicurezza del marciapiede, e comunque secondo quanto indicato negli specifici punti del presente provvedimento.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 21 giugno 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.